

Comune di Apiro

Provincia di Macerata

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 24-02-17

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ARTICOLO 174, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 11:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

SCUPPA UBALDO	SINDACO	P
LUCETTI RICCARDO	ASSESSORE	P
SPARAPANI NADIA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE**
Sig. TROJANI FABIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. SCUPPA UBALDO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare:

- ⇒ l'articolo 174, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- ⇒ l'articolo 151, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- ⇒ l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 224, a mente del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

VISTO, a tale proposito, l'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante <<Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016>>, in forza del quale:

<<A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni>>;

APPURATO, a tale riguardo, che il Comune di Apiro, il cui territorio è stato colpito dagli eventi sismici di cui trattasi, rientra nell'elenco di cui al citato allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, per cui la sospensione dei termini ha decorrenza dal giorno 11 novembre 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016;

PREMESSO che il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato ed integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dall'anno 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

APPURATO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle *tipologie* per l'entrata e dai *programmi* per la spesa;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

OSSERVATO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa, da iscrivere in bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "*di cui FPV*", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO che devono essere iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*legge di stabilità 2017*);

VISTI in particolare:

- ⇒ il comma 42, che, novellando l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha prorogato, per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, delle aliquote tributarie (*IMU e TASI e addizionale comunale all'IRPEF*), con esclusione della *TARI* e delle entrate che hanno natura patrimoniale;
- ⇒ il comma 43, che, novellando l'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha prorogato, per l'anno 2017, la possibilità di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;
- ⇒ il comma 440, che novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, consente anche per l'anno 2017 di utilizzare liberamente, quindi anche per la spesa corrente,

i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, cui il Comune ha aderito nell'anno 2015 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 2015, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi;

- ⇒ il comma 463, che ha abrogato parte della normativa di cui all'articolo 1, comma 709 e successivi della legge n. 208/2015 in materia di "*obiettivi di finanza pubblica*", ovvero il cosiddetto "*pareggio di bilancio*", introducendo, ai sensi del comma 465 e successivi, nuove modalità;
- ⇒ i commi 460 e 461, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:
 - *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
 - *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
 - *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
 - *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
 - *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.*

mentre per l'anno 2017 vige ancora la disposizione di cui al comma 737 della legge n. 208/2015, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, "*possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche*";

DATO ATTO che:

- ⇒ con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14 ottobre 2016 è stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche;
- ⇒ con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30 luglio 2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (*DUP*) 2017-2019 ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, nel cui ambito sono stati inseriti:
 - ✓ il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - ✓ la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e il piano annuale delle assunzioni 2017;
- ⇒ il Documento Unico di Programmazione (*DUP*) 2017-2019 è stato depositato a disposizione dei consiglieri comunali giusta comunicazione datata 25 agosto 2016, protocollo n. 5947;
- ⇒ con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24 febbraio 2017, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (*DUP*) 2017-2019, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- ⇒ n. 14 del 24 febbraio 2017, di determinazione del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2017;
- ⇒ n. 15 del 24 febbraio 2017, di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 11 del 24 febbraio 2017, di approvazione del verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 2016 in conformità all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 267/2000 ai fini dell'impiego di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione da applicare all'annualità 2017 del bilancio di previsione 2017-2019;

OSSERVATO, a tale riguardo, che per effetto del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016, come determinato a termini della citata deliberazione n. 11 /2017 cui si rinvia per il dettaglio, risulta che:

- ⇒ la quota vincolata è stata quantificata in complessivi € 109.400,48;
- ⇒ è stato interamente risanato il maggiore disavanzo di € 20.418,11 accertato dalla gestione dell'esercizio 2015 e così distinto:
 - quanto a € 8.407,54 riferito alla quota di 1/30 del disavanzo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui, per il quale era stata prevista la copertura in 30 annualità (dal 2015 al 2044) a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'8 agosto 2015, in quanto non recuperata;
 - quanto a € 12.010,57 riferito alla gestione 2015, al cui ripiano, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 6 maggio 2016, fu stabilito di procedere in tre annualità (dal 2016 al 2018), in conformità all'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

per cui ne consegue che a ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019 viene applicata la sola quota di € 8.407,54 corrispondente a 1/30 del disavanzo di amministrazione 2014 scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui;

VISTO, quindi, lo schema del bilancio 2017-2019, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000, che presenta le risultanze complessive riepilogate nell'allegato *prospetto* che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi di gestione da perseguire nel triennio di riferimento;

OSSERVATO che ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del novellato decreto legislativo n. 267/2000, in bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti gli importi:

- a) *in entrata*:
 - del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

- di quota del risultato presunto di amministrazione vincolato destinato all'estinzione anticipata di prestiti in quanto proveniente dalla vendita di patrimonio immobiliare ex articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come novellato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
 - del fondo iniziale di cassa;
- b) *in uscita* l'importo pari a 1/30 del disavanzo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui;

DATO ATTO che è garantito il rispetto:

- ⇒ del vincolo di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;
- ⇒ del vincolo della spesa per indebitamento ex articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000;
- ⇒ del limite di cui al combinato disposto dell'articolo 6, comma 14, del citato decreto-legge n. 78/2010 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, in base ai quali la spesa per l'acquisto, la *manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi* a decorrere dal 1° maggio 2014 non può essere superiore al 30% sempre di quella sostenuta nell'anno 2011, con la specificazione che tale disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
- ⇒ dei limiti imposti del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 che, all'articolo 6, sancisce che:
 - ✓ la spesa annua per *relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 (comma 8)*;
 - ✓ è vietato, dall'anno 2011, effettuare spese per *sponsorizzazioni (comma 9)*;
 - ✓ la spesa per le *missioni del personale non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 (comma 13)*;
 - ✓ la spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 (comma 13);
- ⇒ del limite imposto dal decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014 che, all'articolo 14, comma 1, sancisce che la spesa annua per *studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti*, non può essere superiore al 4,2% della spesa di personale risultante dal conto annuale dell'anno 2012;
- ⇒ del limite imposto dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, come modificato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016, in forza del quale non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'*acquisto di mobili ed arredi*, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;

DATO ATTO che gli stanziamenti del *fondo di riserva* e del *fondo di riserva di cassa* rientrano nei limiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2-quater dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA, sempre con riferimento all'indebitamento, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 2015, in forza della quale il Comune ha aderito alla rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa;

PRECISATO, a tale proposito, che:

- ⇒ in conformità al citato comma 440 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, anche per l'anno 2017 le risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui effettuata nell'anno 2015, pari nel complesso a € 125.255,51, come da calcolo effettuato dal servizio finanziario, sono integralmente utilizzate per il finanziamento della spesa corrente;
- ⇒ per gli anni 2018 e 2019, le risorse che derivano da detta rinegoziazione, pari rispettivamente a € 130.061,77 e € 135.056,88, sono destinate al finanziamento di spese in conto capitale;

DATO ATTO che per l'anno 2017 per il finanziamento della spesa corrente non è previsto l'impiego dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

SPECIFICATO che l'Ente:

- ⇒ non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati
- ⇒ non utilizza lo strumento del leasing immobiliare
- ⇒ non ha in programma operazioni di project financing
- ⇒ non ha riconosciuto debiti fuori bilancio che prevedano il ripiano esteso a più esercizi;

RITENUTO, in relazione ai tributi locali e tenuto conto di quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 42 e 43 del citato articolo 1 della legge n. 232/2016, che ha prorogato per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, di proporre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di garantire i necessari equilibri finanziari del bilancio di previsione 2017, di confermare:

- ⇒ le aliquote e la detrazione dell'IMU come determinate a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'8 agosto 2015 ed in vigore nell'anno 2016;
- ⇒ l'addizionale comunale all'IRPEF come determinata a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8 agosto 2015 nella misura di 0,8 punti percentuali ed in vigore nell'anno 2016;
- ⇒ le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferite agli immobili diversi dall'abitazione principale in quanto esonerata dall'anno 2016, come determinate a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'8 agosto 2015 ed in vigore nell'anno 2016;

- ⇒ le tariffe per l'utilizzo del teatro comunale come determinate a termini della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24 luglio 2015 ed in vigore nell'anno 2016;
- ⇒ i canoni per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP) in vigore nell'anno 2016 come determinati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), allo stato attuale il Comune si trova nell'oggettiva impossibilità di poter determinare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio non sussistendo indicazioni normative che disciplinino gli inevitabili minori introiti correlati ai numerosi immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016;

VISTI:

- ⇒ l'articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale, al comma 1, prevede che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4.3 del decreto legislativo n. 118/2011 e, al comma 2, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- ⇒ l'art.233-bis del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011 ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del medesimo decreto e, inoltre, al comma 3 sancisce che gli locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

VISTO il prospetto relativo al calcolo degli obiettivi programmatici del "*pareggio di bilancio*", determinato secondo le regole di cui all'articolo 1, comma 465 e successivi, della legge n. 232/2016, dal quale risulta che le previsioni dello schema di bilancio finanziario 2017-2019 sono tali da consentire di rispettare l'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio e, pertanto, si presenta rispettoso del prescritto requisito di legittimità;

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, in data 24 febbraio 2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000, che presenta le risultanze complessive riepilogate nell'allegato *prospetto "A"* che forma parte integrante del presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 è stato predisposto in conformità allegato n. 9 di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 126/2014, ed è costituito:
 - dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio;
 - dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi
 - dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
- 4) Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 ovvero:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa.
- 5) Di proporre al Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2017, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali (IMU e TASI) e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2016.
- 6) Di proporre al Consiglio Comunale lo schema del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019, unitamente alla relazione del Revisore dei conti da perfezionarsi ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n.1), del decreto legislativo n. 267/2000, per il successivo esame ed approvazione.

7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti correlati con l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 23-02-2017

**Il Responsabile del servizio
F.to Montresor Renzo**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 23-02-2017

**Il Responsabile del servizio
F.to Montresor Renzo**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCUPPA UBALDO

IL SEGRETARIO
F.to TROJANI FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.689/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-08-18.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 31-08-18, Prot. n. 6779.

Li, 31-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROJANI FABIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 31-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
TROJANI FABIO

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo eventuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROJANI FABIO
